



COMUNE DI BRESCIA
SETTORE VERDE PARCHI E RETICOLO IDRICO

**REGOLAMENTO DI POLIZIA
IDRAULICA**

Indice

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 OGGETTO	3
ART. 2 DEFINIZIONI	3
ART. 3 COMPETENZE	3
ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE FASCE DI RISPETTO	4
ART. 5 NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	4
TITOLO II	5
ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA	5
ART. 6 DIVIETI.....	5
ART.7 OPERE ED ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE	5
ART. 8 DIVIETI NELLE FASCE DI RISPETTO	7
ART. 9 OPERE ED ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE NELLE FASCE DI RISPETTO	7
ART.10 OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO	8
ART.11 RECINZIONI O OPERE DI PROTEZIONE	8
ART.12 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	9
TITOLO III	10
PRESCRIZIONI	10
ART. 13 CORSI D'ACQUA UTILIZZATI AI FINI IRRIGUI	10
ART. 14 CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE	10
ART. 15 VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DI NUOVE OPERE	10
ART. 16 SCARICHI DI ACQUE	12
ART. 17 CORSI D'ACQUA COPERTI	12
ART. 18 VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA	13
ART. 19 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO STATALE	13
ART. 20 FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	13
ART. 21 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	14
ART. 22 RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	14
ART. 23 PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI.....	14
ALLEGATO A – ELENCO DEI CORSI D'ACQUA	17
ALLEGATO B - SCHEMI MODALITA' DI MISURAZIONE DISTANZE DAI CORSI D'ACQUA	22

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

Il presente elaborato tecnico è costituito da una parte cartografica, con l'indicazione del reticolo idrico e delle relative fasce di rispetto, e da una parte normativa, con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto.

Art. 2 DEFINIZIONI

Valgono le seguenti definizioni:

- polizia idraulica: attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua;
- fascia di rispetto: area di territorio adiacente al corso d'acqua, specificate nella Parte Cartografica, in cui sono vietate le attività e le opere di cui agli artt. 6 e 8 e autorizzabili quelle indicate agli artt. 7 e 9;
- reticolo idrico principale: corsi d'acqua elencati nell'allegato A alle D.G.R.n.7/7868 del 25/01/2002 e s.m.i.
- reticolo idrico minore: tutti i corsi non compresi nel reticolo idrico principale, di bonifica o che non si qualificano come canali privati ed individuati nella "Carta del Reticolo Idrico e delle relative fasce di rispetto"- Tavole n.1-2-3 della Parte Cartografica;
- reticolo idrico di bonifica: tutti i corsi compresi nell'allegato D della D.G.R.n.7/7868 del 25/01/2002 e s.m.i..

Art. 3 COMPETENZE

Il Comune esercita l'attività di polizia idraulica su tutti i corsi d'acqua presenti sul proprio territorio non appartenenti al reticolo idrico principale o alla rete di bonifica.

Il Comune esercita tale attività con le seguenti modalità:

- sui corsi d'acqua individuati nella "Carta del Reticolo Idrico e delle relative fasce di rispetto", Tavole n.1-2-3 della Parte Cartografica, esegue la manutenzione ordinaria e straordinaria e rilascia autorizzazioni e concessioni ai fini idraulici;
- sui restanti corsi d'acqua rilascia autorizzazioni ai fini idraulici.

Art. 4 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE FASCE DI RISPETTO

Il Reticolo idrico minore del Comune, con le relative fasce di rispetto, è rappresentato nella Parte cartografica, composta dalla “Carta del Reticolo Idrico e delle relative fasce di rispetto” dell’intero territorio comunale, in tre tavole in scala 1:5.000. Nelle predette tavole, il reticolo è rappresentato graficamente in modo da distinguere i corsi d’acqua in funzione della loro appartenenza al Reticolo Principale o Minore e dell’Autorità a cui compete l’esercizio delle attività di Polizia idraulica: Regione, Comune, Consorzi di Bonifica.

Nell’Allegato A è riportato l’elenco dei corsi d’acqua per i quali esiste la denominazione, con i loro principali dati identificativi.

Nella cartografia le diverse ampiezze delle fasce di rispetto sono individuate con segni grafici convenzionali, i quali rappresentano solo approssimativamente, nella scala della carta, la fascia stessa, dovendosi individuare le distanze minime da rispettare con misure dirette in sito. Le predette distanze di rispetto vanno misurate trasversalmente al corso d’acqua a partire dal piede esterno dell’argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Nel caso di canali coperti, l’ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno delle murature perimetrali dei manufatti.

Art. 5 NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA

Nelle domande e nei progetti d’intervento sul reticolo idrico minore:

- è assolutamente necessario evitare l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua al fine della moderazione delle piene;
- non devono essere ridotte in linea generale le aree del corso d’acqua appartenenti al demanio idrico;
- ogni progetto d’intervento deve essere accompagnato dallo studio di compatibilità idraulica;
- vige il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi della normativa vigente, che non sia imposto da ragioni di pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;
- dovranno essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti in terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale “scarpata morfologica stabile”, o dal piede esterno dell’argine per consentire l’accessibilità al corso d’acqua.

Possono essere in genere consentiti previa autorizzazione/concessione dell’Ente competente:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano di campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimento d'alveo. Tali opere devono essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza deve essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

TITOLO II

ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 6 DIVIETI

Sono lavori ed atti vietati lungo tutti i corsi d'acqua, loro alvei, sponde e difese, i seguenti:

- a) l'esecuzione di opere che occupino o riducano le sezioni dei corsi d'acqua e delle aree di espansione e di divagazione al fine della moderazione delle piene;
- b) le variazioni o alterazioni alle opere di difesa e regimazione idraulica e relativi manufatti;
- c) qualunque opera o manufatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti;
- d) le piantagioni all'interno degli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e colatori;
- e) il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua;
- f) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso normale delle acque;
- g) lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio di superfici scoperte scolanti di pertinenza degli insediamenti salvo i casi previsti dalla normativa vigente;
- h) l'estrazione di materiale inerte che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica.

Art.7 OPERE ED ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Sono subordinate ad autorizzazione le opere che interessano corsi d'acqua a carattere non demaniale, mentre sono subordinate ad atto di concessione le opere che interessano corsi d'acqua demaniali, da parte del soggetto che è competente all'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica, così come indicato all'art.3.

Possono essere eseguiti solo dopo il rilascio di formale autorizzazione o concessione:

- a) in generale, gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua, le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica ed al monitoraggio dei fenomeni;
- b) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante o arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare e mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d'acqua;
- c) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere devono essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza deve essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- d) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza variazione di posizione e forme;
- e) le variazioni di tracciato dei corsi d'acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico ed ambientale e/o per la realizzazione di opere pubbliche;
- f) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile: pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto subalveo;
- g) i ponti canale e le botti a sifone;
- h) le rampe di accesso agli argini ed all'alveo;
- i) gli attraversamenti aerei di linee di servizi (elettricità, telefono, teleferiche, ecc.);
- j) gli attraversamenti sub alveo di linee e tubazioni di servizi (elettricità, telefono, fibre ottiche, gas, fognatura, acquedotto, ecc.);
- k) la posa di tubazioni e linee di servizi entro l'alveo in posizione longitudinale, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrato e non venga ridotta la sezione del corso d'acqua, previo studio di compatibilità dell'intervento con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;
- l) le opere per nuove derivazioni di acque pubbliche in concessione;
- m) lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purché di qualità conforme alle norme di legge vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d'acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione;
- n) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152, fermo restando il divieto in linea generale.

Art. 8 DIVIETI NELLE FASCE DI RISPETTO

Nelle fasce di rispetto idraulico è vietato quanto segue:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, inclusi nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dalla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le opere attinenti alla difesa e regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel precedente art. 5;
- b) gli scavi ed i movimenti di terra che modifichino sostanzialmente il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- c) il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere, ad esclusione di quelli temporanei necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica;
- d) l'interclusione della fascia di rispetto;
- e) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 metri dal ciglio di sponda, ad eccezione degli interventi di bioingegneria, di rinaturalizzazione o mantenimento della vegetazione di ripa e/o sistemazioni ambientali;
- f) le recinzioni in muratura costruite su fondazione;
- g) il pascolo e la permanenza del bestiame.

Art. 9 OPERE ED ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE NELLE FASCE DI RISPETTO

Nelle fasce di rispetto idraulico possono essere eseguite, previa autorizzazione o concessione di cui all'articolo 3, le seguenti opere ed attività:

- a) la demolizione di fabbricati, senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici. In nessun caso deve essere ammessa la ristrutturazione intesa come demolizione e successiva ricostruzione dei volumi esistenti;
- c) opere ed impianti per la difesa e la regimazione idraulica;
- d) la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- e) la posa di linee aeree e relativi pali e sostegni;
- f) interventi di sistemazione ambientale e del verde, compresi gli arredi;
- g) le recinzioni costituite da sostegni semplicemente infissi nel terreno o removibili, a distanza superiore a 4 metri dal ciglio della sponda;

- h) la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili tali da non pregiudicare le operazioni di manutenzione del corso d'acqua, strade in genere;
- i) gli interventi di interesse pubblico o comunque destinati alla fruizione delle aree verdi limitrofe al corso d'acqua e del corso d'acqua stesso;
- j) l'installazione di cartelli pubblicitari e relativi sostegni.

Art.10 OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori, dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

1. effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla decespugliazione ed alla potatura delle alberature presenti;
2. tener sempre bene efficienti i fossi e rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
3. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
4. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua.

Chiunque venga o sia stato autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua e nelle fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e ad effettuare a sua cura e spese la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

Art.11 RECINZIONI O OPERE DI PROTEZIONE

In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni:

- a) **Fascia di metri 10** - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:
 - metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);

- metri 4 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico);
- b) **Fascia di metri 4** - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:
- metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
 - metri 1,50 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico);
- c) **Fascia di metri 1 (corsi d'acqua coperti)**: non sono ammesse in tale fascia nessun tipo di recinzione - la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre comunque 1 metro, ed in particolare in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

Art.12 DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale o Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti.

Inoltre, nell'intero territorio comunale, relativamente al reticolo di bonifica ed irrigazione (R.I.B.I.) di competenza del Consorzio di Bonifica Chiese e, più in generale, dei Consorzi di Bonifica competenti per territorio, entro la distanza di metri dieci (10), da intendersi dal limite superiore dell'argine o dal limite massimo di ingombro del canale se interrato, indipendentemente dall'ampiezza della fascia di competenza che li interessa, non potrà essere richiesto, in nessun caso ed a nessun titolo, ai Consorzi predetti, il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni od altro, esistenti, e/o realizzandi o di futura realizzazione.

TITOLO III

PRESCRIZIONI

Art. 13 CORSI D'ACQUA UTILIZZATI AI FINI IRRIGUI

Nel caso di corsi d'acqua del reticolo idrico minore utilizzati per l'approvvigionamento e la condotta di acque per l'irrigazione, i Consorzi ed i soggetti titolari della concessione di derivazione ed uso delle acque a fini irrigui sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi d'esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

In ogni caso l'attività irrigua deve essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi su corsi d'acqua irrigui, anche se non facenti parte del reticolo idrico minore, devono essere volti al mantenimento, ed al ripristino ove necessario, dell'efficienza delle canalizzazioni.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo minore, devono essere autorizzati ai fini idraulici.

Art. 14 CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE

Nel caso di canali artificiali realizzati o da realizzare per la derivazione, la condotta e l'uso in concessione di acque pubbliche, non gestiti dal Consorzio di Bonifica, aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel Reticolo idrico minore, valgono le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d'acqua del predetto reticolo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili.

Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali possono essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le opere da eseguire risultino compatibili da un punto di vista idraulico.

L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici, secondo le procedure di cui alle presenti norme, previa acquisizione del parere del soggetto titolare della concessione demaniale di uso delle acque, qualora le opere influiscano sui presupposti della concessione e/o sull'attività dei gestori nell'esercizio della stessa concessione, di cui all'art.3.

Art. 15 VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DI NUOVE OPERE

Le nuove opere interferenti direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se compatibili da un punto di vista idraulico.

Le opere di rilevante importanza, quali traverse fluviali, nuove derivazioni, drizzagni, nuove arginature, ponti ed attraversamenti (gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) di luce superiore a 6 metri e simili, devono essere realizzate secondo le direttive dell'Autorità di Bacino.

È facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di quanto sopra anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi deve comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena devono essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non devono:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo devono essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e devono comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso d'acqua.

I manufatti di attraversamento devono essere dimensionati tenendo conto di eventuali progetti o necessità di ampliamenti futuri del corso d'acqua o di possibile aumento del carico idraulico. I manufatti devono inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti.

Art. 16 SCARICHI DI ACQUE

L'autorizzazione allo scarico di acque nei corsi d'acqua del reticolo minore è rilasciata dal Comune esclusivamente per fini idraulici, con riferimento alle quantità delle portate e dei volumi conferiti.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi devono acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui al presente articolo.

In genere deve essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Deve in ogni caso essere rispettato quanto disposto dal Regolamento regionale n. 7 del 23 Novembre 2017 e s.m.i., ("Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio"), il quale definisce i criteri per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica delle acque meteoriche ed indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai recettori.

Il territorio comunale di Brescia ricade in aree A, ovvero ad alta criticità idraulica. Il valore massimo ammissibile di portata di scarico per le aree A è pari a 10 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento e comunque entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore stesso. Il gestore del ricettore può impartire limiti più restrittivi qualora sia limitata la capacità idraulica del ricettore stesso.

Le domande di autorizzazione allo scarico devono essere accompagnate da un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del Regolamento citato e secondo i contenuti di cui all'art. 10 dello stesso.

Il manufatto di recapito deve essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua e deve inoltre essere conforme a quanto stabilito dall'art. 11, comma 2 g) del R.R. n. 7/2017.

Art. 17 CORSI D'ACQUA COPERTI

Per i corsi d'acqua già coperti, le fasce di rispetto individuate hanno la funzione di consentire l'ispezione e la manutenzione dei canali, e di migliorare le condizioni di accessibilità in occasione di interventi edilizi ai fabbricati o alle opere attualmente occupanti dette fasce.

I nuovi tombamenti, qualora ammissibili, oltre ad essere verificati dal punto di vista idraulico, secondo i criteri di cui al precedente art.15, devono essere progettati con particolare riguardo e riferimento alle future attività di manutenzione del canale.

Al progetto delle opere deve essere allegata una dichiarazione specifica di impegno alla manutenzione, nella quale devono essere specificate le modalità di accesso e di esecuzione dei lavori di manutenzione e la periodicità.

A tale dichiarazione sono subordinati gli atti autorizzativi.

Art. 18 VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA

In caso di variazione di tracciato dei corsi d'acqua, il progetto deve riguardare anche la nuova fascia di rispetto.

Chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato deve provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali. Dell'avvenuta trascrizione deve essere data tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 19 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO STATALE

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali deve proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale le nuove delimitazioni.

Per le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore il Comune deve fornire il nulla-osta idraulico.

Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle nuove inalveazioni devono essere intestate al demanio idrico.

Art. 20 FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i, senza aumento di superficie o volume (fisico e non urbanistico), senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

Art. 21 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento di natura idraulica ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente deve presentare apposita domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa vigente.

Art. 22 RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino stato è disposta con apposita ordinanza.

Art. 23 PROCEDURE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI

Le domande di autorizzazione o concessione ai fini idraulici, di cui all'art. 7, per l'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili o la concessione di area demaniale, in caso ricorrano i presupposti, devono essere presentate al Comune con le seguenti modalità tra loro alternative:

- consegnati in quattro copie cartacee di cui una in bollo,
- inviati tramite PEC con consegna di una copia cartacea in bollo.

In entrambi i casi devono essere corredate dai documenti sottoelencati:

- 1) Relazione tecnica generale (redatta da un tecnico abilitato) contenente:
 - individuazione del luogo e motivazione della domanda;
 - descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
 - piano di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere di rilevante importanza e per quelle soggette al principio dell'invarianza idraulica ed idrologica;
 - assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto realizzato e per i danni causati sia durante i lavori che in seguito a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione o della concessione;
- 2) Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia):
 - verifiche idrologiche ed idrauliche;
 - relazione geologica;
 - relazione di calcolo delle strutture;

- parere favorevole dei soggetti titolari di concessioni demaniali, eventualmente coinvolti;

3) Elaborati grafici:

- corografia in scala 1: 10.000, con l'indicazione della posizione dell'intervento;
- estratto mappa catastale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
- planimetrie in scala adeguata delle opere in progetto, se necessario;
- profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario;
- sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire, se necessario;
- particolari costruttivi e strutturali, se necessario.

Procedimento amministrativo

All'atto del ricevimento della domanda di autorizzazione o di concessione un originale viene restituito con l'attestazione della data di presentazione.

Il Comune ha la facoltà di richiedere, successivamente alla presentazione della domanda la documentazione che risultasse mancante o incompleta, o che sia ritenuta necessaria, fissando un termine per la nuova presentazione.

Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui al punto precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.

Negli atti di concessione verranno stabiliti, con specifici disciplinari che dovranno essere sottoscritti per accettazione dal richiedente, le condizioni, gli obblighi e la durata della concessione.

I procedimenti per il rilascio di autorizzazioni o di concessione ai fini idraulici si concludono mediante l'adozione di atti da parte del Responsabile del Settore competente del Comune.

I procedimenti di autorizzazione ai fini idraulici si concludono entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, mentre i procedimenti di concessione si concludono entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzione dei termini in caso di richieste di integrazioni.

Canoni, cauzioni e spese d'istruttoria

Ogni concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nella DGR XI/698 del 24/10/2018- Allegato F e s.m.i.

Il rilascio delle concessioni ai fini idraulici è subordinato, nei casi previsti dalla L.R. n.26/2001, al versamento di un importo cauzionale pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione, qualora nulla osti.

Relativamente ai canoni le modalità di accertamento, liquidazione, riscossione coattiva, decadenza, rimborsi e sanzioni sono stabilite dalla L.R. n. 26 del 17/12/2001 art.1 e s.m.i.

I soggetti che presentano istanza di concessione o autorizzazione ai fini idraulici sono tenuti al pagamento delle spese di istruttoria che vengono definite con determinazione del Responsabile del Settore competente del Comune.

ALLEGATO A – ELENCO DEI CORSI D'ACQUA

COMUNE DI BRESCIA

ELENCO DEI PRINCIPALI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO


Numero progr.	Denominazione	Tipo canale N = naturale A = artificiale	Foce o sbocco	Numero iscrizione el. AA.PP.	Numero progr. all. A DGR X/7581 del 2017	Reticolo P = Principale M = Minore	Competenza Polizia idraulica R = Regione C = Comune CB = Cons. Bonifica	Consorzio gestore acque irrigue
1	Fiume Mella	N	F. Oglio	143	BS061	P	R	
2	Torrente Mandolossa	N	F. Mella	147	BS062	P	R	
3	Torrente Canale	N	T. Mandolossa	153	BS065	P	R	
4	Torrente Solda	N	Torrente Canale	NE	NE	M	C	
5	Torrente Garza	N	Allo spaglio	192	BS074	P	R	
6	Torrente Rino Musia	N	Naviglio Grande Bresciano	NE	BS105	P	R	
7	Torrente Valle Carrobbio	N	Naviglio Grande Bresciano	NE	NE	M	C	
8	Rio Valle Zezia	N	T. Valle Carrobbio	NE	NE	M	C	
9	Rio Valle Romito	N	T. Valle Carrobbio	NE	NE	M	C	
10	Rio Valle Carella	N	T. Valle Carrobbio	NE	NE	M	C	
11	Canale scolmatore Garza-Mella	A	F. Mella	NE	BS138	P	R	
12	Vaso Sorbanella	A	F. Mella	NE	NE	M	C	c.i. V. Sorbana
13	Vaso Sorbana	A	F. Mella	NE	NE	M	C	c.i. V. Sorbana
14	Vaso Serioletto	A		NE	NE	M	CB	
15	Vaso Rudone	N	Vaso Musia	NE	NE	M	CB	
16	Vaso Piove	A		NE	NE	M	CB	
17	Vaso Piffiona	A		NE	NE	M	CB	
18	Vaso Musiolo	A	Vaso Musia	NE	NE	M	CB	
19	Vaso Musia	A	Roggia Naviglio Cerca	NE	NE	M	CB	
20	Vaso Molin del Brolo	A	Canali irigui	NE	NE	M	C	c.i. V. Molin del Brolo
21	Vaso Guzzetto	A	Canali irrigui	NE	NE	M	C	c.i. V. Guzzetto e Codi.
22	Vaso Garzetta Palazzina	A	Vaso Molin del Brolo	NE	NE	M	C	c.i. V. Garzetta di S.Zeno
23	Vaso Garzetta di San Zeno	A	Canali irrigui	NE	NE	M	C	c.i. V. Garzetta
24	Vaso Garzetta delle Fornaci	A	F. Mella	NE	NE	M	C	c.i. V. Garzetta Fornaci

Numero progr.	Denominazione	Tipo canale	Foce o sbocco	Numero iscrizione el. AA.PP.	Numero progr. all. A DGR X/7581 del 2017	Reticolo P = Principale M = Minore	Competenza Polizia idraulica	Consorzio gestore acque irrigue
		N = naturale A = artificiale					R = Regione C = Comune CB = Cons. Bonifica	
25	Vaso Fossetta Canalone	A	Canali irrigui	NE	NE	M	C	c.i. V. Fossetta e canal.
26	Vaso Fiume Grande Superiore	A	V. Garzetta delle Fornaci	NE	NE	M	C	c.i. V. F. Gr. Superiore
27	Vaso Fiume Grande Inferiore	A	Canali irrigui	NE	NE	M	C	c.i. V. F. Gr. Inferiore
28	Vaso Fiume di Verziano	A	Canali irrigui	NE	NE	M	C	c.i. V. Fiume di Verziano
29	Vaso Fiume delle Fornaci	A	V. Garzetta delle Fornaci	NE	NE	M	C	c.i. V. Fiume Grande
30	Vaso Dragone Sinistro	A	Vaso Fossetta Canalone	NE	NE	M	C	c.i. V. Dragone
31	Vaso Dragone Destro	A	Vaso Fossetta Canalone	NE	NE	M	C	c.i. V. Dragone
32	Vaso Dragone	A	V. Dragone Destro e Sinistro	NE	NE	M	C	c.i. V. Dragone
33	Vaso Colpana	A	Vaso Piove	NE	NE	M	CB	
34	Vaso Codignole	A	Canali irrigui	NE	NE	M	C	c.i. V. Guzzetto e Codi.
35	Vaso Celato	A	Vaso Bova - Celato	NE	NE	M	C	c.i. Fiume Celato
36	Vaso Bova - Celato	A	V. Molin del Brolo e Garzetta	NE	NE	M	C	c.i. F. Bova e F. Celato
37	Vaso Bova	A	Vaso Bova - Celato	NE	NE	M	C	c.i. Fiume Bova
38	Vaso Biocco	A	Vaso Garzetta di San Zeno	NE	NE	M	C	
39	Torrente Garzetta di Costalunga	N	Vaso Celato	201	NE	M	C	
40	Torrente Gardellone	N	Torrente Garza	200	NE	M	C	
41	Scolo Valle Bottesa	N	Vaso Celato	NE	NE	M	C	
42	Scolo Valle Barbisona	N	Scolo Valle Bottesa	NE	NE	M	C	
43	Scaricat. Vaso F. Grande Sup.	A	Fiume Mella	NE	NE	M	C	c.i. V. F. Gr. Superiore
44	Scaricatore Torrente Rino Musia	A	Roggia Naviglio Grande Bresciano	NE	NE	M	CB	
45	Scaricatore Roggia Massarola	A	Fiume Mella	NE	NE	M	C	Cons. Federativo Ut. Mella
46	Scaricatore Roggia Fiumicella	A	Fiume Mella	NE	NE	M	C	c.i. Roggia Fiumicella
47	Scaricatore N.2 Vaso Celato	A	Torrente Garza	NE	NE	M	C	c.i. Fiume Celato
48	Scaricatore N.1 Vaso Celato	A	Torrente Garza	NE	NE	M	C	c.i. Fiume Celato
49	Roggia Vescovada Borgosatollo	A		216	NE	M	CB	
50	Roggia Vescovada Bettole	A		216	NE	M	CB	
51	Roggia Vescovada	A	R. Vescovada Borgosatollo e Bettole	216	NE	M	CB	


Numero progr.	Denominazione	Tipo canale	Foce o sbocco	Numero iscrizione el. AA.PP.	Numero progr. all. A DGR X/7581 del 2017	Reticolo P = Principale M = Minore	Competenza Polizia idraulica	Consorzio gestore acque irrigue
		N = naturale A = artificiale					R = Regione C = Comune CB = Cons. Bonifica	
52	Roggia Uruga	A	Torrente Mandolossa	NE	NE	M	C	c.i. Roggia Uruga
53	Roggia San Pola	A		NE	NE	M	CB	
54	Roggia Rudoncello	A		NE	NE	M	CB	
55	Roggia Razzeghina	A		NE	NE	M	CB	
56	Roggia Porcellaga	A		NE	NE	M	C	c.i. Roggia Porcellaga
57	Roggia Naviglio Grande Bresciano	A	Torrente Garza	NE	NE	M	CB	
58	Roggia Naviglio Cerca	A		NE	NE	M	CB	
59	Roggia Massarola	A	Vaso Bova e Vaso Celato	NE	NE	M	C	Cons. Federativo Ut. Mella
60	Roggia Marchesina	A	Torrente Garza	NE	NE	M	C	
61	Roggia Laghetto	A	Torrente Canale	NE	NE	M	C	
62	Roggia Ganassona	A		NE	NE	M	CB	
63	Roggia Fiumicella	A	Canali irrigui	NE	NE	M	C	c.i. Roggia Fiumicella
64	Roggia Comuna	A		NE	NE	M	CB	
65	Roggia Canevrella	A	Vaso Biocco	NE	NE	M	CB	
66	Roggia Caionvica	A	Roggia Vescovada	NE	NE	M	CB	
67	Roggia Bonadena Vittoria	A	Roggia Razzeghina	NE	NE	M	CB	
68	Roggia Bonadena Sirimbella	A	Roggia Razzeghina	NE	NE	M	CB	
69	Roggia Bonadena Pastori	A	Roggia Razzeghina	NE	NE	M	CB	
70	Roggia Bonadena Citis	A	Roggia Razzeghina	NE	NE	M	CB	
71	Roggia Bonadena	A	Vaso Biocco	NE	NE	M	CB	
72	Rio Valle Tavareda Sera 2	N	Allo spaglio	NE	NE	M	C	
73	Rio Valle Tavareda Sera 1	N	Allo spaglio	NE	NE	M	C	
74	Rio Valle Tavareda Mattina 2	N	Allo spaglio	NE	NE	M	C	
75	Rio Valle Tavareda Mattina 1	N	Allo spaglio	NE	NE	M	C	
76	Rio Valle Persanelle	N	Rio Roncai	NE	NE	M	C	
77	Rio Valle Lana	N	Roggia Naviglio Grande Bresciano	NE	NE	M	C	
78	Rio Valle di Coni	N	Allo spaglio	NE	NE	M	C	

Numero progr.	Denominazione	Tipo canale	Foce o sbocco	Numero iscrizione el. AA.PP.	Numero progr. all. A DGR X/7581 del 2017	Reticolo P = Principale M = Minore	Competenza Polizia idraulica	Consorzio gestore acque irrigue
		N = naturale A = artificiale					R = Regione C = Comune CB = Cons. Bonifica	
79	Rio Valle del Freddo	N	Torrente Garzetta di Costalunga	NE	NE	M	C	
80	Rio Valle Cappellino	N	Rio Valle di Coni	NE	NE	M	C	
81	Rio Roncai	N	Torrente Garzetta di Costalunga	NE	NE	M	C	
82	Rio Cascina Termini	N	Torrente Garzetta di Costalunga	NE	NE	M	C	
83	Rio Cascina Foresti	N	Torrente Garzetta di Costalunga	NE	NE	M	C	
84	Ramo Roggia Cobiada	A	Roggia Massarola	NE	NE	M	C	Cons. Federativo Ut. Mella
85	Ramo 1 Vaso Molin del Brolo	A	Vaso Biocco	NE	NE	M	CB	c.i. V. Molin del Brolo


**ALLEGATO B - SCHEMI MODALITA' DI MISURAZIONE DISTANZE
DAI CORSI D'ACQUA**




SEZIONE TIPO: rivestimento con argine a scogliera




SEZIONE TIPO: protezione ai piedi con scogliera




SEZIONE TIPO: argine in matita e pietrame




SEZIONE TIPO: argine in calcestruzzo



SEZIONE TIPO: argine in c.a.



SEZIONE TIPO: argine in terreno naturale, la distanza è da intendersi dalla sommità della sponda incisa



SEZIONE TIPO: argine in rilevato la distanza è da intendersi dal piede arginale esterno



SEZIONE TIPO: argine in terreno naturale, la distanza è da intendersi
 dalla linea di massima piena (TR = 100 anni)

VALIC/GOLA